

Distacco, la Corte Ue lascia solo uno spiraglio alla non imponibilità Iva

Fisco

Va provato che l'interesse è organizzativo e non è il rimborso del costo

Benedetto Santacroce

L'effetto della pandemia e la necessità di gestire al meglio le attività nei gruppi aziendali impone sempre più spesso la necessità di distaccare del personale da un'impresa all'altra con motivazioni di diverso genere che, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 2020 (causa C-94/19) e le recenti ordinanze della Cassazione (5601/2021; 5602/2021; 5609/2021; 5615/2021), si deve confrontare con il tema dell'imponibilità Iva che deriva dal riaddebito delle spese dalla distaccataria alla distaccante.

In effetti, la Corte di giustizia ha dichiarato l'incompatibilità dell'articolo 8, comma 35 della legge 67/1988 nella parte in cui stabilisce che «non sono da intendere rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

In pratica, la distaccante, non può esimersi da sottoporre a Iva

distaccare il proprio personale, e considerati tali importi come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni. È chiaro che il pagamento degli importi fatturati potrebbe non essere la condizione per la quale la società distacca il lavoratore, sicché potrebbe non esistere il nesso diretto tra le due prestazioni. Ed è ciò che si verifica, in sostanza, qualora l'interesse effettivo del distaccante è altro rispetto al mero rimborso del costo del personale distaccato (si pensi a tutti i casi in cui la controllante distacca personale altamente qualificato diretto a supervisionare un progetto presso una società controllata, per cui l'interesse della controllante è ben diverso rispetto a quello di ottenere un corrispettivo).

In questi termini, la sentenza della Corte di giustizia lascia aperto uno spiraglio di non imponibilità Iva per le prestazioni in questione, rinviando ai giudici di merito il non semplice compito di individuare il giusto trattamento fiscale in riferimento ai casi pratici sulla base della valutazione circa l'esistenza, o meno, del nesso diretto tra distacco e rimborso del costo, indipendentemente dall'importo di quest'ultimo. L'orientamento della Corte di giustizia è stato ora ripreso dalla Cassazione e i gruppi d'impresa devono correre al riparo rivedendo i contratti e le loro mo-

tale rimborso nel caso in cui vi sia l'esistenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero di un nesso diretto, tra la prestazione di distacco del personale e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati. Inoltre è del tutto irrilevante, ai fini Iva, l'importo del corrispettivo, che può essere pari, superiore o inferiore ai costi del personale che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione.

Quanto al primo punto è importante non trascurare il fatto – anche questo ripetuto più volte – che un'operazione è imponibile ai fini Iva solo quando effettivamente tra il prestatore e il committente esiste un rapporto giuridico tale per cui si realizza uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servizio prestato al beneficiario. Solo a tale condizione può parlarsi di nesso diretto che giustifica l'imponibilità ai fini Iva. In sostanza, traslando tale principio nell'ambito del contratto di distacco, alla luce del nuovo orientamento della giurisprudenza, laddove il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisca condizione affinché quest'ultima proceda a

tivazioni per far sì che l'eventuale non imponibilità Iva trovi un appiglio non più e non solo nell'ammontare del rimborso, ma nella motivazione del distacco che deve trarre origine da specifiche esigenze organizzative in cui l'importo versato alla distaccante non è la causa del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPARTIACQUE

La giurisprudenza

Dopo le ultime pronunce della Cassazione e della Corte di giustizia (causa C-94/2019), il distacco di personale tra società dello stesso gruppo aziendale deve confrontarsi con l'imponibilità Iva del riaddebito delle spese

Il nesso diretto

Qualora il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati sia la condizione per distaccare il proprio personale e considerando tali importi come corrispettivo del distacco, si configura il nesso diretto tra le prestazioni che legittima l'imponibilità Iva